



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO GENERALE

ACCORDO SULL'UTILIZZO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, "Istituzione del Servizio civile nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64";

VISTO l'art. 4 del Contratto Integrativo di Ministero sottoscritto in data 12 luglio 2001, che individua fra gli argomenti oggetto di contrattazione collettiva integrativa di Ministero "i criteri generali per l'utilizzo di personale aggiuntivo quali: obiettori, servizio civile, volontari, ONLUS";

RITENUTO di dare attuazione a tale disposizione, attraverso la stipula di un accordo integrativo;

PREMESSO CHE l'utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'art. 4 del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero citato avviene nell'ambito delle disposizioni generali legislative o regolamentari;

FERMO RESTANDO che l'utilizzo di risorse aggiuntive non costituisce rapporto di lavoro;

stipulano il presente accordo:

1. Gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica contrattano in sede decentrata territoriale e di Istituto le modalità di organizzazione del lavoro, per verificare le risorse necessarie alla realizzazione delle attività istituzionali mediante l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e determinato. In tale sede si potranno valutare le possibilità di ricorrere a prestazioni aggiuntive esterne all'Amministrazione, ivi comprese quelle afferenti al servizio civile.
2. Gli Uffici interessati elaborano progetti specifici annuali di impiego dei volontari in servizio civile, per lo svolgimento di attività che non possono essere eseguite con le ordinarie risorse umane a disposizione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
3. I progetti specifici indicano:
 - il contenuto delle attività da svolgere;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- il numero dei volontari in servizio civile occorrenti per la realizzazione del progetto, con gli specifici requisiti richiesti;
 - la motivazione della impossibilità di svolgere le attività con le ordinarie risorse umane a disposizione;
 - il riferimento ai riflessi che il progetto specifico ha sull'organizzazione del lavoro, secondo quanto emerso nella contrattazione di cui al punto 1.
4. Ai fini dell'emanazione dei prescritti bandi, gli Uffici trasmettono i progetti specifici al Segretariato generale, che li inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 5. Il Segretariato generale cura la formazione dei volontari in servizio civile.
 6. L'Amministrazione effettua monitoraggi e verifiche per controllare il corretto utilizzo dei volontari in servizio civile e riferisce periodicamente e almeno ogni sei mesi alle OO.SS. sull'attuazione dei progetti.

Roma,

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.